

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

106.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	Votazione nominale:
Scotti Virginio ed altri; Bianchini ed altri: Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (1744-2085-B)	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>
3	8
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
3, 4, 5, 6, 8	Istituzione del sistema italiano di certificazione (5505);
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	Patria ed altri: Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali (5271)
4, 5, 8	8
Napoli Vito (gruppo DC), <i>Relatore</i>	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>
3, 5	8, 9, 10, 11, 13
Provantini Alberto (gruppo comunista-PDS)	Cellini Giuliano (gruppo PSI)
4	9
Scalia Massimo (gruppo verde)	Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS) ..
4, 8	9
Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>
4	13
Sostituzioni:	Righi Luciano (gruppo DC)
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	9, 12
8	Sanese Nicola (gruppo DC), <i>Relatore</i> .
	10, 11, 12
	Strada Renato (gruppo comunista-PDS) ..
	9, 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

ENNIO GRASSI, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Scotti Virginio ed altri, Bianchini ed altri: Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (1744-2085-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scotti Virginio, Seppia, Del Bue e Fincato; Bianchini, Salerno, Bellocchio, Caria, Serrentino, Lusetti, Sanese, Righi, Rojch, Orsenigo, Donazzon, Corsi, Balestracci, Bortolami, Sangalli, Manzolini, Fiandrotti, Cellini, Capacci, Diglio, Castagnetti Pierluigi, Alessi, Napoli, Casini Pier Ferdinando, Pumilia, Merloni, Casati, Carelli e Bruno Orsini: « Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopi di lucro », già approvata in un testo unificato dalla nostra Commissione nella seduta del 17 luglio 1991 e modificata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta notturna del 20 dicembre 1991.

Il relatore, onorevole Vito Napoli, ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

VITO NAPOLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo

ad affrontare in seconda lettura il provvedimento in esame, che è stato modificato dal Senato.

Premesso che con esso non si affronta soltanto il fenomeno della pirateria audiovisiva, ma si tenta di riparare i danni che questa provoca attraverso l'imposizione di una *royalty*, devo confessare che abbiamo lavorato parecchio sul testo mediandolo e ricomponendolo nella convinzione di superare i punti oscuri. L'altro ramo del Parlamento, durante l'esame, ha ritenuto di introdurre alcune correzioni che hanno riguardato i commi 2 e 6 dell'articolo 3 concernente i diritti per le registrazioni non a scopo di lucro. Più specificatamente, la X Commissione permanente del Senato ha modificato la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 3 diminuendo al 3 per cento del prezzo di vendita il compenso fissato nel comma 1. Ritengo che la Commissione possa accettare tale modifica del Senato in quanto è in linea con l'impostazione da noi delineata.

La seconda correzione che i senatori hanno inteso introdurre riguarda il compenso previsto per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video corrisposto alla SIAE. Secondo noi il compenso doveva essere ripartito per due terzi ai produttori originari di opere audiovisive e per il rimanente terzo ai produttori di videogrammi, mentre i senatori hanno ritenuto di ripartire la somma, al netto delle spese, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive, per un terzo agli autori — trattandosi di opere particolari — e per un terzo ai produttori di videogrammi.

In conclusione, invito la Commissione ad esprimersi favorevolmente sulle modi-

fiche apportate dal Senato, al fine di licenziare definitivamente il provvedimento di legge.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi riservo di intervenire eventualmente in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla X Commissione permanente del Senato.

ALBERTO PROVANTINI. Signor presidente, desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sulle modifiche introdotte dal Senato, in ragione del fatto che esse risultano da una iniziativa del mio gruppo tesa a migliorare il testo.

Poiché il provvedimento fornisce una valida risposta ai problemi del settore, auspichiamo che la sua approvazione giunga prima dello scioglimento del Parlamento.

RENATO STRADA. Intervengo per motivare, in dissenso dal gruppo al quale appartengo, il mio voto contrario.

Le ragioni che mi spingono ad assumere tale atteggiamento dissenziente sono diverse, ma citerò le più evidenti. Innanzitutto, mi sembra incongruo far pagare una tassa anche alle persone che utilizzano le cassette a fini privati. Vorrei ricordare che numerosissime famiglie italiane acquistano cassette per un uso esclusivamente privato, sulle quali, d'ora in poi, pagheranno una tassa la cui ragione di esistere consiste nel contrastare il fenomeno della pirateria audiovisiva.

Si tratta di una tassa - come dire? - alla stessa idea della fotocopia e, pertanto, tutte le attività similari che, come è giusto che sia, sono regolarmente ammesse, andrebbero ugualmente tassate. Il provvedimento è stato presentato come un'arma per combattere la pirateria: francamente non vedo attraverso quali strumenti tale battaglia possa essere condotta e vinta. Si tratta, perciò, di una tassa che

può essere definita « a scopo », introdotta in maniera surrettizia che danneggia l'utente sul quale graverà l'aumento del prezzo delle video-cassette e degli strumenti di registrazione. Il suo obiettivo è quindi quello di mantenere in vita un'associazione che potrà così detrarre quanto riceve: di fatto si crea un nuovo « baraccone ».

Non si sa, inoltre, come ed in quale misura essa ripartirà i compensi fra gli autori e le case produttrici. Le forme di tale ripartizione sono infatti assolutamente oscure e non si ha modo di capire se i compensi stessi saranno equi, visti gli scopi che in realtà il provvedimento si prefigge.

Poiché si tratta di una legge da respingere, per le ragioni dette ribadisco che voterò contro, in dissenso dal mio gruppo.

MASSIMO SCALIA. Il gruppo verde voterà contro il provvedimento in discussione che, se lo si vuole proprio prendere sul serio, può essere definito quanto meno incoerente in ragione degli strumenti che attiva rispetto allo scopo dichiarato, cioè quello di combattere la pirateria.

Si tratta, infatti, di un provvedimento a esclusivo favore di un'industria che persegue la strategia della massimizzazione dei profitti utilizzando, nella gran parte delle nuove incisioni di autori italiani, le vecchie strutture di registrazione analogica in quanto o si limita al semplice riversamento finale in digitale, come evidenzia la sigla AAD stampata su tutti i *compact-disc*, o importa il prodotto già stampato dall'estero.

Quanto detto poc'anzi dal collega Strada mi trova perciò assolutamente d'accordo. Aggiungo che quella in discussione può essere considerata una leggina pre-elettorale che se favorisce - lo ripeto - un comparto industriale che non ha sicuramente bisogno di questo tipo di aiuto, riserva invece poca attenzione ad alcuni problemi inerenti al tipo di lavoro che si svolge in tale industria nonché ai diritti degli autori. Tutti sappiamo, infatti, che la RAI e la Fininvest - ed a maggior ragione tutte le

altre società titolari di reti televisive — versano percentuali irrisorie alla SIAE.

Non tenendo conto della complessa realtà del settore, vista la scarsa considerazione che riserva agli operatori, per non parlare della sua ricaduta sugli utenti, il provvedimento manca quanto meno di completezza di spettro. Per queste ragioni — e non certo perché primo firmatario del provvedimento è un *disc jockey* — a mio avviso non si dovrebbe neppure passare alla votazione. Dato, però, che la Commissione si accinge a farlo, ribadisco che il gruppo verde voterà contro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla X Commissione permanente del Senato.

Desidero far presente l'opportunità — e lo dico per memoria, dato che la ristrettezza di tempi non consente di apportare ulteriori modifiche al testo, che rischierebbe di non essere approvato entro questo scorcio di legislatura — di valutare una questione che è sfuggita nel corso del precedente dibattito e che va perciò in qualche modo recuperata.

Mi riferisco all'uso massiccio dei supporti audio da parte dei non vedenti. Soltanto oggi mi è stata sottolineata l'esigenza di prevedere una forma di esonero dal sovrapprezzo su tali supporti per questa categoria. A mia volta ho fatto presente al presidente dell'associazione dei non vedenti, l'impossibilità, in questa fase, di introdurre nel provvedimento una specifica norma, nonché i rischi che essa comunque potrebbe comportare e cioè che, dietro il paravento di questa giusta esigenza, si crei un mercato parallelo assolutamente incontrollabile, foriero di nuove forme di evasione di questo prelievo — volutamente non lo definisco imposta — a favore della proprietà dei testi e delle immagini.

Penso, però, che sia comunque opportuno suggerire alle associazioni di categoria, allo stesso IMAIE ed ai titolari di queste entrate, di favorire — non potendo certo ristorare i maggiori oneri sopportati

dal singolo non vedente — l'acquisto dei supporti audio per non vedenti quantomeno da parte delle loro associazioni che, per l'appunto, li utilizzano moltissimo per le comunicazioni con gli stessi associati.

Se la Commissione concorda su quanto ho testé detto, dopo la votazione del provvedimento mi farò carico di rappresentare la volontà del legislatore alle associazioni ed ai titolari dei diritti sui compensi affinché individuino meccanismi tali da consentire l'acquisto dei supporti audio senza gravare i non vedenti di oneri aggiuntivi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VITO NAPOLI, Relatore. Ringrazio il collega Provantini per aver ricordato che le modifiche introdotte dal Senato sono il frutto di una proposta del suo gruppo. Esse, comunque, completano il provvedimento e per questo motivo ne ho raccomandato l'approvazione alla Commissione.

Desidero, inoltre, ricordare ai colleghi Strada e Scalia che il provvedimento non è stato approntato per combattere la pirateria, ma per riparare i danni da essa prodotti. Ricordo altresì che provvedimenti analoghi sono stati adottati in Germania, in Francia ed in Inghilterra e che la Comunità europea si muove nella stessa direzione, nonostante il dibattito sul tema sia ancora aperto.

L'equità della ripartizione dei compensi è garantita proprio perché effettuata attraverso la SIAE. Non è un caso che alcuni emendamenti presentati nel corso della prima lettura del provvedimento mettessero la SIAE stessa in rapporto con l'IMAIE. Con le modifiche introdotte al Senato i compensi riguarderanno anche gli autori, i quali finora hanno subito i danni più rilevanti.

Ribadisco il mio invito alla Commissione ad esprimersi favorevolmente.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro).

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

a) dieci per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

b) cinque per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);

c) cinque per cento di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al

netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il cinquanta per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per due terzi ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attività e le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro).

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

2. Il compenso di cui al comma 1 è fissato nella misura del:

a) dieci per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o sup-

porti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

b) cinque per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);

c) tre per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi.

5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il cinquanta per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video è corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attività e le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dalla X Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Scalia e Strada hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

considerato che:

il progetto di legge, concernente norme in favore delle industrie fonografiche, definisce le stesse quali imprese industriali e reca, tra le altre disposizioni, un incremento del prezzo delle cassette audio-video cosiddette « vergini » a favore degli autori e dei produttori a titolo di rimborso per il mancato pagamento dei diritti dovuti da chi effettua registrazioni domestiche;

nel campo discografico, l'introduzione del *compact-disc* (*cd*) ha assicurato alle imprese fonografiche un elevato margine di profitto unitario in quanto il costo di produzione del « cd digitale » è circa la metà (3.000 lire) di quello del prodotto in vinile (*long playing*, analogico), mentre il prezzo di vendita (27.000-30.000 lire) è quasi doppio e che tale differenza ha prodotto l'annunciata cessazione della produzione del disco in vinile;

l'industria fonografica a livello nazionale persegue una politica di massimizzazione dei profitti utilizzando nella gran parte delle nuove incisioni di autori italiani le vecchie strutture di registrazione analogica, limitandosi al semplice riversamento finale in digitale, come evidenzia la sigla AAD stampata su quasi tutti i *cd*, o importando il prodotto già stampato dall'estero;

la pirateria industriale, la quale ha canali di approvvigionamento di supporti video-audio propri, non verrà sfiorata dal provvedimento ed anzi acquisterà nuove quote di un mercato definito « asfittico » dai fonografici stessi;

la Rai e la Fininvest continuano a versare percentuali irrisorie alla Siae per le musiche utilizzate, mentre per le altre emittenti private neanche se ne parla;

impegna il Governo:

ad agire in sede regolamentare per definire od aggiornare le quote che l'intero sistema dell'emittenza per legge deve agli autori e produttori;

ad intervenire, anche con strumenti fiscali, nei confronti del settore fonografico, affinché venga attuata una politica dei prezzi più rispondente ai costi di produzione ».

0/1744-2085-B/1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

MASSIMO SCALIA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Balzamo Vincenzo, Breda Roberta, Castagnetti Pierluigi, Cherchi Salvatore, Corsi Hubert, De Julio Sergio, Francese Angela, Manfredini Wil-ler, Merloni Francesco, Minozzi Rosanna, Piredda Matteo, Prandini Onelio, Rojch Angelo, Sangalli Carlo, Serra Giuseppe e Vito Alfredo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Ferrari Marte, Piermartini Gabriele, Russo Ferdinando, Serafini Anna Maria, Galli Giancarlo, Gramaglia Mariella, Lorenzetti Pasquale Maria, Mammone Natia, D'Angelo Guido, Bulleri Luigi, Martuscelli Paolo, Boselli Milvia, Angelini Piero, Carelli Rodolfo e Botta Giuseppe.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Scotti Virginio ed altri (1744); Bianchini ed altri (2085): « Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro » (*Approvata, in testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1744-2085-B): .

Presenti e votanti 29

Maggioranza 15

Hanno votato sì 28

Hanno votato no 1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Piero, Balestracci, Bianchini, Bortolami, Bulleri, Boselli, Botta, Cavaglia, Carelli Rodolfo, Cellini, D'Angelo, Donazzon, Ferrari Marte, Fiandrotti, Fumagalli Carulli, Galli, Gramaglia, Grassi, Lorenzetti, Mammone, Martuscelli, Napoli, Piermartini, Provantini, Russo Ferdinando, Salerno, Serafini Anna Maria e Zavettieri.

Ha votato no:

Strada.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema italiano di certificazione (5505), e della proposta di legge Patria ed altri: Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali (5271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del sistema italiano di certificazione », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Patria ed altri: « Norme per le

attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali ».

Ricordo che nella seduta del 21 novembre scorso la Commissione aveva adottato un testo unificato dei progetti di legge, presentato dal relatore a conclusione dei lavori del Comitato ristretto appositamente costituito, che è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Desidero far presente che il relatore, onorevole Sanese, mi ha rappresentato l'esigenza di conoscere le posizioni dei diversi gruppi in ordine sia alla praticabilità dell'approvazione del provvedimento prima della scadenza, ormai prossima, della legislatura, sia alla possibilità di ricercare posizioni comuni in relazione a talune questioni ancora controverse che intende sottoporre all'attenzione della Commissione.

LUCIANO RIGHI. Se ad avviso del relatore si rendono opportune alcune puntualizzazioni, non abbiamo obiezioni da sollevare.

GIULIANO CELLINI. Anche il gruppo socialista concorda.

RENATO STRADA. Vorrei sapere come mai tra i testi in discussione non compare quello di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Onorevole Strada, la sua proposta di legge contiene una norma delegata che non è possibile esaminare in sede legislativa.

Pertanto, non avendola lei modificata, la sua proposta di legge — tanto per usare un'espressione scherzosa — resterà in eterno in sede referente. Lei potrà anche giudicare questo un fatto grave, potrà leggervi una negligenza degli uffici, ma le cose stanno così.

RENATO STRADA. Premesso che la mia ignoranza è grandissima, ho sempre saputo che le proposte di legge possono essere prese in considerazione non necessariamente nel loro complesso, ma anche soltanto per quelle parti integrative della

materia oggetto di altri progetti eventualmente abbinati. Nel caso specifico, la mia proposta di legge avrebbe potuto essere trattata in sede legislativa, escludendo solo l'articolo riguardante la delega. Mi sembra strano, perciò, che l'intero testo sia stato cassato dalla sede legislativa. È una regola nuova della quale comunque, per quanto strana, prendo atto.

PRESIDENTE. Se avessimo iniziato l'esame dei provvedimenti in sede referente e poi essi fossero stati trasferiti alla sede legislativa, con tutti i vincoli regolamentari previsti, la sua proposta di legge sarebbe stata senz'altro abbinata, perché dal suo testo sarebbe stata espunta la norma contenente la delega. Si sarebbe cioè proceduto nel modo da lei ricordato. Si dà il caso, invece, che le due proposte di legge siano state assegnate alla nostra Commissione in sede legislativa direttamente dall'Assemblea e senza alcuna obiezione: in tal modo non è stato possibile abbinare la sua proposta di legge.

A questo punto, lei può recuperarne il contenuto con una serie di emendamenti al testo unificato presentato dal relatore: non vi è altra strada da percorrere visto che non possiamo rimettere all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa e chiedere di tornare in sede referente.

RENATO DONAZZON. Il gruppo comunista-PDS si opporrà al testo unificato se la proposta Strada non sarà abbinata ai due provvedimenti all'ordine del giorno.

RENATO STRADA. Oltre alle questioni formali ne esiste una di sostanza. Noi tutti abbiamo lavorato tenendo conto comunque della mia proposta di legge tanto che molte parti del testo unificato che oggi viene esaminato in sede legislativa sono il frutto di tale lavoro.

La ragione per la quale la proposta di legge di cui sono primo firmatario non è stata abbinata, e quindi assegnata in sede legislativa insieme alle altre, è che, pur

avendo noi consegnato il testo per tempo, non è stato stampato.

PRESIDENTE. Onorevole Strada, io le ho detto un'altra cosa e cioè che la sua proposta di legge non poteva e non potrà mai essere assegnata in sede legislativa. Lei ha due possibilità: riscrivere la sua proposta di legge eliminando la norma di delega per presentarla poi all'Assemblea che potrà deliberare di abbinarla alle due già in sede legislativa presso la nostra Commissione, oppure trasformare in emendamenti gli articoli della sua originaria proposta di legge.

NICOLA SANESE, Relatore. Come ha anticipato il presidente, intendo sottoporre all'attenzione della Commissione tre questioni.

Nel testo unificato è stata individuata una soluzione per quanto riguarda gli organismi di accreditamento, nel senso cioè che *ope legis* ne sono stati indicati alcuni. In sostanza, il testo prevede che, in futuro, chi vorrà accreditare dovrà presentare un'apposita istanza che, una volta sottoposta a valutazione quanto all'esistenza di taluni requisiti, comporterà l'autorizzazione. Accanto a ciò il comma 6 dell'articolo 3 riconosce la capacità di accreditare ad alcune stazioni sperimentali ricadenti nell'organizzazione del Ministero dell'industria. A fronte di tale impostazione si sono registrate due tesi contrapposte, la prima delle quali sostiene l'impossibilità di riconoscere legislativamente la capacità di accreditare — e di conseguenza si chiede lo stralcio dei commi 6 e 7 dell'articolo 3 —; per la seconda tesi, invece, qualora l'impostazione dovesse essere confermata, l'elenco andrebbe rivisto con l'inserimento di altri organismi, come per esempio il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In altri termini, o si rivede l'elenco degli enti individuati dal provvedimento oppure agli organismi si deve riconoscere unicamente la possibilità di certificare, non di accreditare.

La seconda questione che merita una valutazione concerne il corpo nazionale dei Vigili del fuoco che auspicherebbe la

revisione della pianta organica: si tratta di una tematica delicata sulla quale vorrei che i gruppi si dichiarassero.

Infine, l'ISPESL che, ha sempre svolto un'attività di controllo, chiede l'attribuzione della funzione di accreditamento. Prendo atto dell'istanza presentata, però fatico a comprendere come un ente possa contemporaneamente svolgere funzioni di accreditamento e di controllo.

Ho voluto richiamare la vostra attenzione su queste tre delicate questioni in quanto alla loro risoluzione è legata la conclusione dell'iter legislativo. Non ho volutamente esplicitato l'opinione del relatore per dar modo ai gruppi ed al rappresentate del Governo di valutare approfonditamente il merito dei problemi da me ricordati, fornendo un orientamento sulla base del quale presentare eventuali emendamenti migliorativi del testo.

PRESIDENTE. In ordine ai problemi posti dal relatore, specificamente del combinato disposto degli articoli 3 e 4 nei quali è contenuta la distinzione fra gli organismi di accreditamento e le modalità dell'accREDITAMENTO da parte dei laboratori ai fini della certificazione, riterrei opportuno assumere criteri omogenei. Probabilmente, la soluzione più proficua è quella non tanto di indicare i singoli settori, quanto di individuare una sede unitaria capace di garantire l'omogeneità delle valutazioni.

I singoli interessati sulla base di quale criterio andranno da una parte all'altra per farsi accreditare? Andranno alla stazione sperimentale o al centro studi dei vigili del fuoco o ancora all'Istituto superiore di sanità o a quello delle poste e telecomunicazioni? Sceglieranno questo o quell'istituto sulla base delle specifiche competenze? È un punto che va chiarito.

Se si intende accreditare tutti i laboratori preposti alla certificazione, bisognerebbe indicare tutta la gamma delle attività merceologiche. Un'altra scelta possibile sarebbe quella di prevedere un comitato unico in cui far convergere tutte le esperienze tecnico-scientifiche, affinché tale organismo unitario — che non

avrebbe così una funzione « propria », che non sarebbe un ente — diventi un filtro di sussidio al ministero ai fini del rilascio dell'accreditamento. Avendo riassunto le competenze in un unico organismo, si avrebbe la garanzia di una visione d'insieme e dell'adozione di criteri omogenei di valutazione, senza però che venga meno la specializzazione dei singoli istituti.

Un altro punto che suscita in me perplessità riguarda la temporaneità dell'accreditamento. Perché se ne prevede la durata per un certo numero di anni, visto che ciò comporterebbe la riapertura della pratica? Dovrebbe essere consentita una revoca piuttosto che obbligare gli organismi ad acquisire timbri.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Nell'elaborare il testo unificato abbiamo compiuto una scelta sostanziale: gli organismi di accreditamento possono essere molti, ma chi li riconosce e li abilita è il ministro dell'industria. Ripeto che si tratta di una scelta di fondo la cui modifica significherebbe ritornare alla vecchia impostazione, che prevedeva l'esistenza di un solo organismo preposto al rilascio dell'abilitazione a certificare. Il punto unitario è dunque costituito dal ministro.

PRESIDENTE. Considerata la struttura attuale del testo, a me sembra che si sia tenuto conto della necessità di non disperdere le competenze. Il riferimento ad alcuni istituti esistenti ha una notevole rilevanza, perché non possiamo immaginare un'istanza presso il Ministero dell'industria che ignori le diverse competenze. Pongo però un problema: l'obiettivo che ci prefiggiamo non consiste tanto nella creazione di un'organismo che ignori le singole esperienze, quanto nello stabilire che il ministero dà l'autorizzazione sulla base di una valutazione, per così dire in istruttoria, affidata ad un unico organismo che deve obbligatoriamente essere composto dai rappresentanti di tutte le istituzioni attualmente esistenti.

Tale soluzione garantirebbe la partecipazione di tutti gli istituti qualificati e creerebbe una griglia omogenea di criteri e metodi di valutazione, ferme restando —

lo ripeto — le diverse competenze. In altri termini, una decisione collegiale di supporto all'iniziativa del ministero garantirebbe di per sé l'adozione di criteri univoci di valutazione. Diversamente, sulla base di quali criteri gli istituti rilascerebbero gli accreditamenti?

NICOLA SANESE, *Relatore*. Premesso che la mia impostazione risente delle opinioni manifestate dai diversi gruppi, la soluzione prospettata è semplice: esiste un punto unico di riferimento, e cioè il ministro dell'industria — a questo proposito ricordo che sono state prospettate soluzioni diverse quale quella di assumere come punto di riferimento la Presidenza del Consiglio dei ministri, come d'altronde avviene in altri paesi della Comunità — che non abilita gli organismi di certificazione e che quindi non si occupa di chi controlla la qualità del prodotto, ma abilita certi organismi ad accreditare gli enti di certificazione.

È stata operata una scelta per così dire pluralistica, perché il ministro dell'industria rilascerà non una, ma più autorizzazioni, in analogia a quanto avviene in altri paesi europei. Tale scelta è ritenuta da molti la più avanzata e completa, visto che tutta questa complessa procedura riguarda prodotti molto diversi tra loro: conseguentemente, ed anche alla luce della specializzazione e della concorrenza, gli organismi di accreditamento dovranno essere sì diversi, ma comunque controllati dal ministro.

Per le stesse ragioni è stata prevista la temporaneità dell'autorizzazione: se gli enti abilitati ad accreditare non rispettano i criteri fissati dal ministro, saranno privati della possibilità di farlo.

Devo francamente dire che il relatore ha subito una violenza nel momento in cui si è deciso di scrivere nel testo che un certo numero di enti — quelli indicati nel comma 6 dell'articolo 3 — sono riconosciuti come enti di accreditamento. A mio avviso, essi non dovrebbero avere la possibilità di accreditare, ma essere soltanto enti di certificazione. Si risolverebbe così ogni problema. Non dimentichiamo, inoltre, che oggi come oggi non

esistono enti di accreditamento, quindi, una volta entrata in vigore la legge, chi vorrà diventare tale dovrà presentare domanda al ministero e soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione potrà svolgere funzioni di accreditamento. Una delle possibili soluzioni - fatta salva la revisione dell'elenco -, potrebbe consistere quindi nel riconoscere la funzione di certificazione a tali enti, non quella di accreditamento.

Passo alla seconda questione. Premesso che il Centro studi ed esperienze del corpo nazionale dei Vigili del fuoco è considerato un organismo di accreditamento nelle materie di competenza, non ritengo sia questa la sede per rivedere la pianta organica, trattandosi di una materia estranea oltre che delicata.

Per quanto riguarda infine l'ISPEL le difficoltà potrebbero essere superate se si aderisse alla soluzione da me proposta, ossia di prevedere l'esistenza di enti di certificazione, non di accreditamento.

RENATO STRADA. Vorrei ricordare al relatore che il nostro fine era quello di configurare una legge asettica, di carattere procedurale, non una legge in grado di operare scelte di merito. Su questa base, abbiamo optato per la ripartizione delle diverse funzioni, prevedendo compiti di accreditamento, di certificazione e funzioni di controllo. Ciò non toglie che in sede di Comitato ristretto all'ultimo momento, come il classico coniglio che esce dal cilindro del prestigiatore, è « saltato » fuori il comma 6.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Non si è trattato di un vero e proprio coniglio uscito dal cilindro del prestigiatore, è stato il Governo a presentare la richiesta.

RENATO STRADA. Dicevo che all'ultimo momento è « saltato » fuori il comma 6 che individua *ope legis* gli enti di accreditamento.

Secondo me non si devono identificare né gli enti di accreditamento, né quelli di certificazione in quanto si è stabilito che chi accredita o autorizza valuti la qualità degli enti medesimi, autorizzandoli a certificare o ad accreditare. In tal modo si

confermerebbe la coerenza dell'impostazione originaria, ossia quella di avere una legge di procedura che comunque non impedisce agli enti esistenti di continuare a svolgere l'attività che gli è propria.

In sostanza, si tratterebbe di eliminare il comma 6 dell'articolo 3 piuttosto che seguire l'ipotesi avanzata dal relatore.

Quanto all'ISPEL, nel condividere le osservazioni del relatore, aggiungo che è sempre stato considerato un ente di controllo e tale deve rimanere.

In ordine all'opportunità di rivedere la pianta organica del corpo nazionale dei Vigili del fuoco non mi pronuncio perché reputo la questione priva di senso.

LUCIANO RIGHI. Ritengo utili le precisazioni del relatore ai fini della trasparenza del testo poiché esiste il rischio oggettivo di attuare interventi binari, così come credo che una particolare attenzione vada prestata all'identificazione degli interlocutori affinché non vi siano più enti a svolgere le stesse funzioni.

Ricollegandomi all'intervento del collega Strada, dichiaro di essere favorevole all'eliminazione dell'identificazione degli enti, i quali verranno scelti dal ministro sulla base dei criteri generali individuati.

Per quanto riguarda l'ISPEL, mi domando come si possa chiedere l'attribuzione di ulteriori attività, nella fattispecie di controllo, se non si è in condizione di svolgere neanche i compiti previsti dalla normativa vigente. In proposito, ricordo di aver presentato un'interrogazione sulla situazione dell'ISPEL di Padova, il cui direttore ha inviato una nota, quanto meno discutibile, in cui sostiene di non poter garantire alcuni lavori - come i collaudi degli ascensori e dei montacarichi - a causa dell'insufficienza dell'organico. Non è assurdo che un istituto, incapace di svolgere le funzioni fondamentali attribuitegli dalla legge, chieda di poter assolvere a nuovi compiti? Se si vuole conferire a questo ente altre funzioni, lo si deve dotare di un organico sufficiente e ciò rientra nella competenza del Governo.

Quanto all'eventuale revisione della pianta organica del corpo nazionale dei

Vigili del fuoco, intendo sottolineare che spetta al Governo stabilire i compiti da affidare a tutti questi organismi. Attenzione però agli elenchi nutriti! Non vorrei che tra qualche anno si ripetesse quanto è avvenuto nel passato, ossia che dovendo procedere alla cancellazione di alcuni enti « inutili », sono stati soppressi anche quelli utili.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Le questioni proposte riassumono una valutazione di opportunità che si può tradurre così: nel corso del 1991 abbiamo assistito — ed assisteremo ancora probabilmente nel 1992 — ad una sistematizzazione del settore a livello comunitario. Nessuno oggi però è in grado di dire quale e di che tipo sarà l'ordinamento che ne scaturirà. Possiamo soltanto immaginare un'armonizzazione progressiva dei vari sistemi nazionali.

Attualmente, si tratta semplicemente di valutare se, in questo scampolo di legislatura, sia più opportuno attivare un processo che renda più elastico il nostro sistema oppure entrare dettagliatamente nel merito delle singole questioni, tralasciando l'esigenza di integrare il nostro ordinamento a quello comunitario. Nel primo caso si farebbe qualcosa di utile, mentre nel secondo si farebbe esattamente l'opposto.

Francamente, mi risulta difficile pensare ad un iter celere del provvedimento, a meno che non ci si prefigga l'obiettivo di delegificare il più possibile. Se questo è lo spirito, sarà sicuramente possibile scrivere un articolo unico contenente una norma di delegificazione. Se l'obiettivo, invece, è quello di interpretare l'esistente, non mi pare davvero valga la pena di perdere tempo, visto che tutti sappiamo che è improbabile che il provvedimento diventi operativo.

PRESIDENTE. Non vorrei assumere il ruolo di Cassandra, ma penso che in questo scorcio di legislatura riusciremo a portare a termine soltanto quei provvedimenti che non presentano troppi problemi.

A proposito dei progetti di legge relativi alle attività di certificazione, ricordo ancora una volta che non disponiamo dei prescritti pareri. In ogni caso, mi sembra sopravvivano impostazioni molto diverse tra loro e tali — come d'altronde è già stato fatto rilevare in ufficio di presidenza — da non consentire un rapido iter legislativo.

Una volta acquisiti i pareri, bisognerà comunque valutare sia il residuo tempo disponibile, sia la capacità della legge stessa di partecipare alla formazione della volontà comunitaria. Indubbiamente, le leggi nazionali, nella fase di formazione della volontà comunitaria, possono costituire un utile orientamento per la stessa. È necessario, però, che tale orientamento non sia « pasticciato » per cui, se le posizioni non sono assolutamente chiare, può convenire addirittura non procedere nell'iter dei provvedimenti. È probabile inoltre che, dopo aver avviato procedure complesse per disciplinare il settore della certificazione, venga elaborato il regolamento comunitario al quale comunque dovremo adeguarci.

In sintesi, dobbiamo verificare se il nostro sarebbe un contributo alla chiarezza oppure alla confusione. Siccome quest'ultima esiste già e non ha bisogno di ulteriori contributi, dobbiamo sforzarci di far chiarezza dimostrando tutti, onorevole Strada, una disponibilità meno puntigliosa, ma più coerente all'impostazione data al problema nel corso del dibattito odierno, che è servito a chiarire alcune questioni di rilievo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 7 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO